

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*